



# COMUNE DI ADRANO

Città Metropolitana di Catania

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11 DEL 18.02.2020

# **INDICE**

## **TITOLO I**

### **CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

- Art. I Oggetto e finalità
- Art.2 Individuazione degli impianti
- Art.3 Concessione in uso
- Art.4 Obblighi dell'utilizzatore dell'impianto
- Art.5 Concessione in uso annuale
- Art.6 Concessione per uso straordinario
- Art.7 Modalità di utilizzo dello stadio dell'Etna
- Art.8 Modalità di utilizzo
- Art.9 Pubblicità e pubblico
- Art.10 Aree di ristoro
- Art.11 Divieto di sub-concessione
- Art.12 Rispetto e pulizia degli impianti ed attrezzature
- Art.13 Tariffe d'uso
- Art. 14 Penalità
- Art. 15 Palestre scolastiche

## **TITOLO II**

### **AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL' IMPIANTO A TERZI**

- Art. 16 Principi generali
- Art. 17 Modalità di affidamento a terzi
- Art. 18 Condizioni di gestione
- Art. 19 Contratto di servizio e concessione
- Art. 20 Manutenzione ordinaria
- Art. 21 Manutenzione straordinaria e attrezzature
- Art. 22 Revoca e diritto all'informazione
- Art. 23 Contributi su migliorie
- Art. 24 Personale adibito all'impianto
- Art. 25 Manifestazioni al pubblico
- Art. 26 Disposizioni finali

# **TITOLO I**

## **CRITERI GENERALI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

### **Art.1**

#### **Oggetto e finalità**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico; per la pratica dell'attività sportiva, motoria, sociale e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione stabile delle risorse esistenti, volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport ed a perseguire l'interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- l'attività sportiva per bambini, preadolescenti e adolescenti;
- l'attività sportiva per le scuole e i progetti sportivi inseriti nel POF;
- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
- l'attività motoria rivolta agli adulti, ai disabili ed agli anziani;
- l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale, impegnandosi a promuovere iniziative a favore degli anziani e dei disabili.

Il Comune promuove l'attività sportiva nelle scuole e si impegna ad avviare progetti di avviamento allo sport in collaborazione con le scuole del territorio, con le associazioni sportive del proprio territorio e con quelle che nel proprio territorio svolgono attività sportiva.

### **Art.2**

#### **Individuazione degli impianti**

Alla data di adozione del presente regolamento, gli impianti sportivi comunali individuati per la gestione e l'uso sono:

1. Campo di calcio "Duca di Misterbianco";
2. Tensostruttura adiacente al campo "Duca di Misterbianco";
3. Campo sportivo "Stadio dell'Etna";
4. Tensostruttura "Beato Don Pino Puglisi" di via Rocca San Leo.

### **Art. 3**

## **Concessione in uso**

Quando per ragioni tecniche economiche o di opportunità sociale la gestione è affidata a terzi, essa potrà comprendere uno o più impianti o anche tutti gli impianti. La concessione in gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a:

- a) Amministrazione Comunale;
- b) Società cooperative e associazioni sportive affiliate a Federazioni aderenti al CONI;
- c) Enti e gruppi di promozione sportiva;
- d) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive ed individuali;
- e) Scolaresche;
- f) Altre richieste, comprese quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze soprarichiamate e con precedenza per quelle locali.

Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in uso con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione:

- Concessione in uso annuale (di norma inteso come stagione sportiva ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi);
- Concessione per uso straordinario.

La concessione in uso dell'impianto sportivo dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa. Tutti i concessionari devono attenersi ai principi stabiliti dal presente regolamento.

### **Art. 4**

#### **Obblighi dell'utilizzatore dell'impianto**

1. La concessione in uso degli impianti comporterà la sottoscrizione di un atto di obbligazione da parte del richiedente, utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio comunale competente
2. L'atto di obbligazione dovrà prevedere prescrizioni conformi ai principi e agli obblighi previsti dal presente regolamento.
3. L'atto di obbligazione deve contenere la sanzione dell'incameramento della cauzione nei confronti degli utilizzatori in caso di mancata pulizia dei locali e l'integrale rimborso degli eventuali danni provocati.
4. All'atto della concessione annuale, il richiedente deve presentare polizza Assicurativa di RC e cauzione pari ad una mensilità.

### **Art.5**

#### **Concessione in uso annuale**

1. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione in uso degli impianti, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
2. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:
  - a) Società o associazioni sportive affiliate a Federazioni aderenti al CONI con sede in Adrano. In caso di richieste concomitanti sarà adottato il criterio di prevalenza della categoria superiore o comunque avranno precedenza le Società che partecipano a campionati indetti dalle rispettive Federazioni.
  - b) Società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati.
  - c) Società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale.
3. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.
4. Per ottenere in uso gli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all'art. 3 dovranno farne richiesta entro il 30 settembre di ciascun anno rispettivamente al responsabile del Servizio Sport. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero dall'atleta singolo. Gli interessati, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla loro pubblicazione, sono tenuti alla trasmissione dei relativi calendari di gioco, emessi dagli Organi Sportivi competenti
5. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento dell'attività sportiva.
6. Il richiedente all'atto della concessione annuale dell'uso dell'impianto dovrà versare un deposito cauzionale di importo pari a una mensilità della tariffa dovuta per l'uso dell'impianto.
7. Il Servizio Sport, programma di norma l'uso degli spazi entro il 15 ottobre di ciascun anno.

#### **Art.6**

##### **Concessione per uso straordinario**

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente art. 5, possono essere autorizzate dal responsabile del servizio, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 7 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare

tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

3. Il Responsabile del Servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti, in tal caso la società o il singolo atleta non corrisponde all'Amministrazione Comunale il compenso stabilito per le ore non usufruite.

Potranno essere concesse autorizzazioni temporanee all'utilizzo degli impianti sportivi anche ad Enti ed Associazioni non sportive al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni, gare agonistiche e non, manifestazioni amatoriali e ricreative, saggi, studi, convegni, concerti e simili, qualora l'Amministrazione Comunale con apposito atto di Giunta ne valuti l'utilità e l'opportunità prevedendo a carico del richiedente il pagamento di tutte le spese quali ad es. diritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), servizio di vigilanza antincendio ai VV.FF. e quant'altro dovuto per legge

#### **Art. 7**

##### **Modalità di utilizzo dello Stadio dell'Etna**

1. Potranno utilizzare lo Stadio dell'Etna le squadre di calcio iscritte alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C) e le società affiliate al COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.). In caso di richieste concomitanti avrà precedenza la categoria superiore.
2. L'utilizzatore dovrà:
  - Adeguare il piano di sicurezza alle particolari esigenze dell'attività da svolgere;
  - Ottemperare ad ogni prescrizione della Commissione provinciale di Vigilanza (C.P.V.L.P.S.);
  - Fornire a propria cura e spese il personale del servizio d'ordine;
  - Non introdurre auto o altri tipi di mezzi all'interno dello Stadio, se non previamente ed appositamente autorizzati;
3. L'accesso alla Tribuna d'Onore è riservato esclusivamente alle Autorità.
4. L'accesso alla Tribuna Stampa è consentito solo a giornalisti, tecnici ed operatori del settore se regolarmente accreditati.

#### **Art.8**

##### **Modalità di utilizzo**

1. L'orario di utilizzo degli impianti sportivi comunali di cui ai punti 1.2.3.4. dell'art. 2 è di norma dalle ore 08.00 alle ore 21.00 dal lunedì al sabato e, nei mesi da giugno a settembre, sino alle ore 22.00. La domenica di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o per specifiche manifestazioni.
2. L'ingresso agli impianti e l'uso dello stesso sono subordinati alla presentazione dell'autorizzazione al Custode dell'impianto.
3. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante/presidente della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
4. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal responsabile del Servizio Sport e dall'Amministrazione Comunale comporta la decadenza della concessione degli spazi.
5. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
6. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
7. E' consentito l'ingresso all'impianto:
  - agli atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
  - agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'Associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico.
  - al singolo cittadino, debitamente autorizzato ovvero munito di biglietto di ingresso.
8. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.
9. L'Amministrazione Comunale non risponde d'eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
10. Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Responsabile del Servizio. Il Responsabile garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.
11. La programmazione annuale o mensile, e le tariffe d'uso dell'impianto devono essere affissi in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico e sul sito internet del Comune di Adrano.

## **Art. 9**

### **Pubblicità e pubblico**

1. La società sportiva può esporre i cartelloni pubblicitari degli sponsor durante le manifestazioni sportive, previa presentazione di richiesta di autorizzazione al Servizio Tributi comunali e pagamento dell'imposta pubblicitaria qualora dovuta.

2. Il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire lampade, uscite d'emergenza o la visuale agli spettatori. I concessionari sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il comune da ogni responsabilità.

#### **Art.10**

##### **Aree di ristoro**

All'interno degli impianti previsti in questo regolamento, potrà essere prevista la presenza di aree destinate alla distribuzione automatica o meno, di snack e bevande. Tale attività e i proventi da essa derivanti, dovranno essere disciplinati da apposito regolamento.

#### **Art.11**

##### **Divieto di sub-concessione**

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art.12**

##### **Rispetto e pulizia degli impianti ed attrezzature**

1. I richiedenti assumono l'obbligo di garantire a proprie spese e per ogni giorno d'utilizzo la corretta pulizia delle strutture ed in particolare degli spogliatoi, servizi igienici e dei campi da gioco. Qualora non fosse possibile a tal fine, per l'uso continuativo degli impianti, la pulizia al termine di utilizzo di ogni turno, tutti i concessionari provvederanno di comune accordo ad effettuare le operazioni di pulizia al termine dell'uso giornaliero degli impianti, suddividendone la spesa pro quota, in modo tale da consentire l'utilizzo degli impianti in tempo utile per il giorno successivo o comunque per l'uso scolastico.

2. I richiedenti hanno diritto all'utilizzo di strutture funzionanti e funzionali e s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzo dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- rispettare gli orari d'apertura e chiusura;

- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

3. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugi, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In ogni caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

4. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

### **Art. 13**

#### **Tariffe d'uso**

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali di cui ai punti 1.2.3.4. dell'art.2, è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe differenziate per tipo di impianto approvate con apposito atto dell'Amministrazione Comunale che possono essere:

- annuali

- mensili

- orarie (es. allenamenti)

- a prestazione (es. partite, gare)

- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (es. gare o manifestazioni con il pubblico pagante) ad esclusione per quelle con scopi benefici dove è individuato il soggetto destinatario dell'incasso.

2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al Comune sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione, a rate mensili nel caso di concessione in uso annuale. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.

3. L'Amministrazione Comunale dovrà tenere conto nella predisposizione del piano tariffario, delle associazioni sportive che hanno una percentuale di soggetti svantaggiati e categorie protette.

4. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, i versamenti effettuati saranno rimborsati o recuperati per altre richieste d'utilizzo.

5. L'uso degli impianti sportivi comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole elementari e medie statali di Adrano che ne facciano richiesta.

6. L'Amministrazione Comunale, con apposito atto di Giunta, potrà concedere a titolo gratuito gli impianti quando si ravvisi il particolare valore sociale o culturale di attività o manifestazioni.

#### **Art. 14**

##### **Penalità - Obblighi**

1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione d'uso:

- Il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'Amministrazione Comunale; fatte salve eccezionali deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
- La ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale svolge compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 15**

##### **Palestre scolastiche**

1. Gli impianti sportivi annessi alle scuole, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun Istituto Scolastico possono essere utilizzate da Enti ed Associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportive di giovani e di adulti, previo parere dell'Istituzione scolastica.

2. In entrambe le ipotesi descritte dai precedenti comma, potranno essere posti a carico dell'istituto scolastico soltanto gli oneri di custodia, pulizia, gestione della sicurezza e delle emergenze relativi alle ore di proprio utilizzo.

## **TITOLO II**

### **AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO A TERZI**

#### **Art.16**

##### **Principi generali**

La gestione degli impianti sportivi comunali può essere affidata in concessione a terzi nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente al momento dell'affidamento. Al fine di un disciplinato esercizio, i possibili gestori sono classificati secondo il seguente ordine di priorità:

- a. Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
- b. Enti di promozione sportiva o società aderenti o riconosciute dal CONI;
- c. Associazioni sportive studentesche;
- d. Associazioni del tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive.

La concessione ha la durata massima di cinque (5) anni e non è rinnovabile automaticamente qualora l'affidamento in gestione ai soggetti indicati al precedente comma 1 abbia dato esito negativo l'Amministrazione Comunale può valutare di affidare la gestione di uno o più dei propri impianti anche a soggetti diversi da quelli indicati.

#### **Art.17**

##### **Modalità di affidamento a terzi**

L'affidamento in concessione degli impianti sportivi avviene a seguito dell'emanazione di apposito avviso pubblico e mediante la formazione di una graduatoria fra i richiedenti con attribuzione di punteggi, con la precisazione che, in caso di parità, si procederà mediante pubblico sorteggio.

L'assegnazione dei punteggi avverrà secondo le seguenti priorità:

- società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;
- società che svolgono attività nel settore giovanile e per fasce di utenti in condizioni di fragilità sociale;
- società che dimostrino adeguata capacità di progettazione e gestione, presentando:

- a. il piano gestionale dell'impianto, con riferimento alle attività sportive tipiche, a quelle manutentive, a quelle organizzative ed a quelle complementari (quadro organizzativo-prestazionali);
- b. il relativo piano economico, comprensivo dei quadri di riferimento delle entrate e delle uscite preventivabili (quadro di budget);
- società che si associno tra loro per la gestione congiunta di più impianti sportivi.

#### **Art.18**

##### **Condizioni di gestione**

1. Il Concessionario ha tutte le competenze gestionali.
2. Le tariffe applicate dalla società agli utenti sono stabilite dai competenti organi dell'amministrazione comunale. Nella convenzione di affidamento l'amministrazione comunale può stabilire che il concessionario possa aumentare singole tariffe nella misura massima del 20%. Il Concessionario può, in ogni momento, diminuire le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.
3. Il comune si riserva il diritto, all'interno della società di gestione, di indirizzo e controllo sull'attività nonché sul corretto esercizio dell'attività contabile.
4. L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.
5. Il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti comprese le utenze, la manutenzione ordinaria e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti. Per impianti scarsamente remunerativi può essere prevista una formula gestionale che escluda l'addebito delle utenze a carico del concessionario.
6. Sono introitate dalle società tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.
7. Gli impianti devono essere prioritariamente utilizzati per finalità sportive. Eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico devono essere svolte compatibilmente con la destinazione ad uso sportivo dell'impianto.
8. La Giunta Comunale definisce con proprio atto eventuali particolari condizioni da inserire nelle concessioni che si rendessero necessarie per mutate situazioni logistiche o normative.

#### **Art.19**

##### **Contratto di servizio e concessione**

1. La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una convenzione.

2. Il Concessionario deve informare il Responsabile comunale competente di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione.
3. La convenzione deve contenere: l'obbligo per il concessionario di rispettare il presente Regolamento nella concessione degli spazi; la possibilità di assegnare delle ore di programmazione a soggetti individuati dal comune; l'obbligo di riservare un'alta percentuale di spazi ai soggetti che già utilizzavano il complesso sportivo; la possibilità per il Comune di intervenire come arbitro nelle controversie fra aggiudicatario e le società che utilizzano gli impianti; la determinazione delle tariffe.
4. Il contratto di servizio deve garantire ai cittadini il diritto alla qualità dei servizi; ad avere un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; alla pubblicità degli orari di apertura, delle regole per l'uso dell'impianto e delle tariffe applicate; all'erogazione del servizio con adeguati standard di qualità ed efficienza.
5. Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo e controllo da parte degli organi istituzionali, gli amministratori e i consiglieri comunali hanno possibilità di accesso a tutti gli impianti sportivi di proprietà ed in uso all'amministrazione comunale di competenza.

#### **Art.20**

##### **Manutenzione ordinaria**

1. La convenzione deve prevedere i seguenti oneri a carico del concessionario:
  - Custodia e manutenzione ordinaria degli impianti, dei loro arredi ed attrezzature, ivi comprese le aree esterne (pertinenze, aree a verde, aiuole, marciapiedi);
  - Pagamento utenze e tasse in genere derivanti dall'uso dell'impianto (energia elettrica a qualsiasi uso destinata, le spese relative al riscaldamento e la produzione di acqua calda, spese relative all'impianto e all'utenza del telefono, alla tari, etc.);
  - Pulizia degli Impianti;
  - Manutenzione ordinaria degli impianti secondo le seguenti modalità:
    - a) Impianto elettrico: riparazioni dei danni causati all'impianto per incuria o a causa di apparecchiature elettriche di proprietà del gestore collegati all'impianto, sostituzione di lampadine, neon, insegne luminose, impianto fonico e tutto quanto costituisce materiale di normale consumo.
    - b) Impianto idraulico e produzione di acqua calda: riparazione e/o sostituzione di tubazioni a vista, docce, rubinetti, scarichi, wc, e etc. stasatura tubazioni o scarichi esterni.
    - c) Infissi: sostituzioni di vetri, serrature, recinzioni, serrande, cancelli, porte e finestre nel caso in cui il danno sia stato causato dal comodatario, un suo affiliato o un suo autorizzato ed in

questi casi la Società che gestisce l'impianto provvederà alla riparazione e/o sostituzione con oneri a proprio totale carico.

- d) Locali, spazi esterni e tribune: imbiancatura, verniciatura, disinfezione, disinfestazione, pulizia ed igiene.
  - e) Arredi ed attrezzature: sostituzione in caso di danni e/o incuria provocati dal comodatario o da terzi autorizzati dal gestore ad usufruire dell'impianto.
  - f) Aree esterne destinate a verde o a gioco: gestione di tutte le aree limitrofe agli impianti.
  - g) Servizi igienici: deve essere garantita l'apertura e la pulizia dei servizi igienici ubicati negli impianti durante gli orari di apertura degli stessi.
2. Il concessionario deve nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e d'illuminazione, facendo riferimento alle norme CEI 64 8/7/52, nonché alla Legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni, di predisporre il piano di sicurezza e se occorre nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del Decreto legislativo 81/2008. Egli si assume inoltre ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.L.19/94 n.626 e successive modificazioni.
  3. Il concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare entro il termine stabilito dall'ufficio competente, gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

## **Art.21**

### **Manutenzione straordinaria e attrezzature**

1. L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al Responsabile del Servizio Manutenzioni, il quale, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta e le risorse finanziarie esistenti con gli uffici tecnici competenti programmerà l'intervento da effettuare. Qualora l'Amministrazione non riesca a garantire celerità nell'intervento il concessionario può provvedere a proprie spese alla manutenzione straordinaria, previa consenso del Responsabile del servizio manutenzione; in tal caso i costi sostenuti dal concessionario saranno detratti dalla quota annuale che il concessionario paga al comune.
2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi volta per volta.

## **Art.22**

### **Revoca e diritto all'informazione**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento in gestione dell'impianto alla società, alla scadenza di ciascun anno con un preavviso di almeno tre mesi, per i seguenti motivi:
  - per motivi di pubblico interesse o d'ordine pubblico,
  - per ripetute inadempienze della convenzione di gestione,
  - per violazione anche di una sola norma del presente Regolamento,
  - per mancata manutenzione dell'impianto,
  - Per lo svolgimento d'attività sportive non autorizzate,
  - Per il mancato pagamento delle tariffe stabilite per l'utilizzo degli impianti.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società o Associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

## **Art.23**

### **Contributi su migliorie**

1. I concessionari possono proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza.
2. La domanda deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante della società concessionaria.
3. Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta, l'Amministrazione comunale, sulla base delle risorse finanziarie esistenti, rilasciano nulla osta preventivo all'intervento, con un contributo che può arrivare fino al 50% della spesa effettivamente rendicontata

## **Art.24**

### **Personale adibito all'impianto**

1. Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.
2. Devono, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle

assicurazioni per il personale suddetto. Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, devono essere applicati i CCNL di categoria.

3. Il concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con Compagnia e/o Istituti d'Assicurazione, al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

#### **Art.25**

##### **Manifestazioni al pubblico**

1. Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni da richiedere alla Commissione Provinciale di Vigilanza.
2. I concessionari rispondono nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.
3. Il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.
4. Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'Ufficio comunale competente il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.

#### **Art. 26**

##### **Disposizione finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia.

Le norme contenute nel presente Regolamento entreranno in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.